



Regolamento comunale mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 291 del 15 aprile 1980
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2982 del 24 giugno 1980

INDICE

Art.1 Definizione di mercato	pag.1
Art. 2 Gestione del mercato	pag. 1
Art. 3 Compiti del Dirigente del mercato.....	pag. 1
Art. 4 Personale addetto al mercato.....	pag. 1
Art 5 Servizi di mercato	pag. 2
Art 6 Servizio igienico-sanitario	pag. 2
Art.7 Servizi di pesatura verifica del peso.....	pag. 3
Art. 8 Servizio di facchinaggio.....	pag. 3
Art. 9 Servizio di vigilanza urbana e annonaria	pag. 4
Art 10 Rilevazione statistiche e prezzi	pag. 4
Art 11 Tariffe.....	pag. 4
Art 12 Responsabilità.....	pag. 4
Art 13 Venditori e acquirenti.....	pag. 5
Art. 14 Accesso al mercato.....	pag. 5
Art. 15 Disciplina operatori e personale da essi dipendente.....	pag. 5
Art 16 Destinazione e assegnazione dei posteggi.....	pag. 6
Art 17 Carattere dell'assegnazione dei posteggi.....	pag. 6
Art. 18 Gestione dei posteggi.....	pag. 7
Art. 19 Uso dei posteggi.....	pag. 7
Art. 20 Termine e revoca delle assegnazioni.....	pag. 7
Art. 21 Calendario ed orari.....	pag. 8
Art. 22 Divieti e norme da osservarsi all'interno del mercato.....	pag. 8
Art. 23 Norme di commercializzazione	pag. 8
Art. 24 Operazioni e norme di vendita.....	pag. 9
Art. 25 Vendite all'asta	pag. 9
Art. 26 Vendite per conto	pag. 9
Art. 27 Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite	pag. 10
Art. 28 Provvedimenti disciplinari e amministrativi	pag. 10
Art. 29 Commercio all'ingrosso	pag. 11
Art. 30 Attrezzature del mercato	pag. 11
Adozione regolamento	pag. 11



COMUNE DI PISA

Regolamento Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso

Art.1

Definizione di mercato

Il mercato è un pubblico servizio per la distribuzione l'ingrosso dei prodotti di cui all'art.1 della Legge Reg. 21/05/1975, n° 46, che ha per scopo l'avvicinamento della produzione al consumo, il contenimento dei costi di distribuzione e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione ed igienico sanitarie.

Art. 2

Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune di Pisa in economia e i proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento ed alla manutenzione del mercato e dei suoi servizi ed all'eventuale ammortamento, miglioramento e adeguamento dei relativi impianti.

Art. 3

Compiti del Dirigente del mercato

Al mercato è preposto un Dirigente del Comune di Pisa: nella fattispecie il Dirigente del Servizio Attività Produttive. Egli deve sovrintendere al regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi, in conformità ed in applicazione delle scelte programmatiche e di gestione deliberate dall'Amministrazione Comunale, ed in ottemperanza alle disposizioni di leggi e regolamenti.

Il Dirigente è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti, per le effettive necessità funzionali del mercato da personale dipendente del Comune.

Art. 4

Personale addetto al mercato

Il Dirigente del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché da quelle impartite dall'Amministrazione Comunale.

Al Dirigente del mercato, sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti, che può delegare, anche in parte, ai propri collaboratori:

- a) Concedere l'autorizzazione amministrativa all'uso dei magazzini del mercato, accertando il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal seguente Regolamento;
- b) Curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato e il calendario delle festività;
- c) Disporre affinché tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme **previste dal Regolamento compreso le operazioni di rifornimento del mercato e le attività dei commissionari e dei mandatari secondo le norme di legge e di Regolamento;**
- d) Intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- e) Autorizzare in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate, oltre l'orario prescritto;
- f) Proporre all'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, **l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume di affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;**
- g) In casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone alla Amministrazione Comunale;
- h) Svolgere ogni altra funzione demandata da disposizioni legislative e regolamentari nonché del presente Regolamento;
- i) Il Dirigente ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge e del regolamento o comunque turbino, con il loro comportamento, il regolare funzionamento del mercato. **Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto;**

Art 5

Servizi di mercato

Il Comune provvede di regola a dotare il mercato ad a gestire tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione, al fine di contenere i costi di distribuzione e di agevolare l'accesso diretto dei produttori al mercato.

Potrà dare in concessione tra l'altro, ad eccezione degli impianti di conservazione dei prodotti, i servizi sottoindicati privilegiando, a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:

- Bar – ristoro
- Posteggi veicoli
- Facchinaggio
- Pulizia mercato

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art 6

Servizio igienico-sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed all'accertamento dei requisiti dei prodotti immessi nel mercato sia freschi che trasformati o comunque conservati, nonché alla verifica della loro commestibilità, provvedono sulla base delle norme vigenti, i competenti uffici sanitari.

Essi agiranno in collegamento con il Dirigente, che porrà a disposizione del servizio di vigilanza igienico-sanitario i locali le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

I detti uffici possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e dispone la distruzione o l'avviamento a particolare destinazione sotto debito controllo, rilasciandone a richiesta, certificazione al venditore ed al Servizio Comunale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti e qualsiasi operazione richiesta dall'ufficio sanitario che si renda necessaria per l'esecuzione di detta visita di controllo.

I prodotti possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della predetta visita di controllo.

Per le norme di vendita dei funghi freschi o secchi valgono le disposizioni del vigente regolamento di Igiene e Sanità.

Art.7

Sevizi di pesatura verifica del peso

L'amministrazione Comunale pone all'interno del mercato un servizio di pesatura a disposizione dei richiedenti .

Su iniziativa del Dirigente del mercato su richiesta di chi vi abbia interesse , possono essere eseguiti controlli sull'esattezza delle pesature anche presso i rivenditori.

Tali controlli sono effettuati prima o nell'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli stessi interessati

Art. 8

Servizio di facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio, intendendosi come tali il carico, lo scarico, il trasporto e lo spostamento delle merci all'interno del mercato sono eseguite da facchini singoli o associati in organismi cooperativi costituiti tra lavoratori autorizzati e ammessi dal comune.

Gli operatori alle vendite nell'ambito dei posteggi e dei magazzini (ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico) di cui sono assegnatari e limitatamente alle merci loro destinate per la vendita possono svolgere operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di loro dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione purché dimostrino di aver provveduto a regolare la posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività

Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione al Comune.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo le tariffe concordate con gli operatori , in modo da garantire un efficiente servizio ed assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera , in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle tariffe relative.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna, e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando viene loro richiesta.

Il personale adibito al servizio di facchinaggio deve aver compiuto il diciottesimo anno di età, non aver superato i limiti di legge per il collocamento a riposo ed essere esente da malattie ed infermità che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento della propria attività.

Art. 9
Servizio di vigilanza urbana e annonaria

Il servizio di vigilanza è assicurato dai vigili urbani del Comune in cui è ubicato il mercato secondo le norme regionali e comunali in materia di mercati all'ingrosso e di polizia urbana e locale.

Art 10
Rilevazione statistiche e prezzi

Le rilevazioni statistiche della quantità sono basate sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci al mercato che debbono pertanto essere complete degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè : l'indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc....) delle quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi viene effettuata dall' Amministrazione Comunale ed è valida ai soli fini statistici. Per detta rilevazione il Dirigente, o un suo incaricato, dovrà perseguire la massima collaborazione da parte degli operatori.

Il Dirigente del mercato ha la facoltà di effettuare controlli per la veridicità delle risposte fornite in merito alla rilevazione dei prezzi.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità disporre d'intesa con l'Amministrazione Comunale, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'istituto Centrale di Statistica, sono soggetti a segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Art 11
Tariffe

Tutte le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono deliberate dall'ente gestore e approvate nei modi di legge

Per nessun motivo possono essere imposti da chiunque pagamenti in misura superiore a quella stabilita nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di servizi effettivamente resi

Art 12
Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il comune ente gestore, non assume responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'ente gestore.

A loro carico l'ente gestore può adottare le sanzioni previste dal presente regolamento

Art 13

Venditori e acquirenti

Sono ammessi ad operare nel mercato:

A) Venditori

1. i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi;
2. i consorzi e le cooperative di produttori di commercianti;
3. le organizzazioni di produttori di cui alla *legge 27 luglio 1967, n. 622*;
4. i commercianti all'ingrosso, commissari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
6. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti.

B) Acquirenti

1. i commercianti all'ingrosso;
2. i commissari e i mandatari;
3. i commercianti al minuto;
4. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione del prodotto;
5. gli enti comunali di consumo;
6. le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo e i loro consorzi
7. i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti i privati consumatori con le modalità e durante l'apposito orario stabiliti dall'ente gestore : ad essi non si applica l'obbligo di cui all'art. 14

Avverso alla mancata ammissione al mercato e ammesso ricorso all'ente gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 14

Accesso al mercato

Per l'accesso al mercato l'ente gestore rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 13 , apposita tessera munita di fotografia di cui risulti:

- a) **le generalità del titolare;**
- b) **il periodo di validità;**
- c) **Per il rilascio della tessera è dovuto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.**

Art. 15

Disciplina operatori e personale da essi dipendente

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dalla azienda .

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto di terzi qualora incaricati dal proprietario della merce ed iscritti nell'apposito albo dei commissionari.

I commissari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato nel quale operano , né svolgere il commercio suddetto per terza persona .

Art 16

Destinazione e assegnazione dei posteggi

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'ente gestore agli operatori di cui al p.A) dell'art. 13 su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal comune.

L'ente gestore, nell'assegnazione dei posteggi, ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle assegnazioni, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e i loro consorzi.

L'ente gestore determina, tra l'altro, i livelli minimi di attività cui subordinare l'assegnazione dei magazzini e dei posteggi.

Nell'assegnazione dei magazzini e dei posteggi, l'ente gestore tiene conto, subordinatamente ai criteri di cui ai commi precedenti, della varietà dei prodotti posti in vendita dal richiedente rispetto alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata dal mercato.

Le assegnazioni dei predetti posteggi possono avere una durata di 6 anni.

Ai produttori singoli o associati che svolgono attività a carattere stagionale deve essere riservata dall'ente gestore una parte adeguata dello spazio esistente.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui al punto A) dell'art. 13.

A ciascuno di essi può essere assegnata una area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, che a carattere saltuario.

Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

Art 17

Carattere dell'assegnazione dei posteggi

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/BIS del Codice Civile, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso che gli eredi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti. Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda all'ente gestore del mercato, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richiedi entro 30 giorni la voltura della intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazione di produttori, essa viene intestata alla cooperativa o alle associazioni di produttori stesse che

sono tenute a comunicare all'ente gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

Art. 18

Gestione dei posteggi

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di legge.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal legale rappresentante purché abbia il mandato con rappresentanza.

E' comunque vietata ogni forma di cessione della gestione dei posteggi.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Art. 19

Uso dei posteggi

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, il cognome e indirizzo o la ditta con la relativa sede: le società devono indicare la ragione e la denominazione sociale con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

I posteggi e i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'ente gestore provvede alla istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 20

Termine e revoca delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) Alla scadenza ;
- b) Per rinuncia dell'assegnatario;
- c) Per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) Per scioglimento della società assegnataria;

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 2. cessazione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 3. **mancata introduzione dei quantitativi minimi annui di merce fissati dall'ente gestore;**

4. inattività completa nel posteggio per 30 giorni consecutivi o per 60 gg. complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'ente gestore;

5. accertate gravi scorrettezze commerciali nella gestione del posteggio;

6. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

7. accertata morosità di oltre 30 gg. nel pagamento della tariffa stabilita per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'ente gestore liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura dell'ente gestore e a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso:

Art. 21

Calendario ed orari

I giorni e gli orari per le contrattazioni sono stabiliti annualmente dall'ente gestore ed indicati in apposito calendario.

L'inizio e il termine delle contrattazioni , possono essere ritardati o anticipati, rispetto all'orario nel calendario di cui al primo comma, soltanto in particolari circostanze.

Art. 22

Divieti e norme da osservarsi all'interno del mercato

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze

a) attirare i compratori con grida e schiamazzi;

b) tutto ciò che possa turbare il normale svolgimento delle contrattazioni

La circolazione, la sosta dei veicoli, il carico o lo scarico delle merci, nonché l'uso dei veicoli per il trasporto interno, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, sono regolati con apposito provvedimento dell'ente gestore.

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita , quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.

E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi gli annessi e l'area circostante siano puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura degli assegnatari dei posteggi, in appositi recipienti muniti di coperchio, per poi essere ritirati dal personale all'uopo incaricato.

E' vietato gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro.

Art. 23

Norme di commercializzazione

La vendita dei prodotti si effettua a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a collo.

E' vietato rivendere o cedere all'interno del mercato i prodotti ivi acquistati o comunque acquisiti.

Per la classificazione, la calibratura , l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli non regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7.8.1959 e successive modifiche.

Per quanto non previsto dal presente articolo, la commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 della L.R. 21 maggio 1975, n. 46 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni .

Art. 24

Operazioni e norme di vendita

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

L'ente gestore provvede alla massima divulgazione dei dati relativi alla quantità dei prodotti introdotti nel mercato.

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza quando quest'ultima caratterizzi il prodotto

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, anche se normalizzata, e comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del rivenditore.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi, dalle persone di cui al secondo comma dell'art.18, dai produttori o dai loro dipendenti.

Gli assegnatari dei posteggi provvedono alla istallazione dei propri idonei strumenti di pesatura e debbono curare che i medesimi siano sempre :

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto di vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 25

Vendite all'asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte dei dipendenti dall'ente gestore o da astatori iscritti nell'apposito albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

L'ente gestore provvede a stabilire la provvigione spettante all'astatore, quando non si tratti di proprio dipendente

Art. 26

Vendite per conto

I commissari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare per i mercati ortofrutticoli il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso).

Il commissario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.

I commissari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto di vendita per i prodotti venduti.

Ogni conto di vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso di ciascuna partita o colli venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandanti debbono tenere a disposizione, per qualsiasi controllo, tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 27

Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite

Per la mancata ammissione alla vendita delle merci non aventi requisiti previsti dalle norme vigenti e per le merci guaste e non più commestibili è rilasciata apposita certificazione dai competenti uffici della A.S.L.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, gli operatori possono chiedere apposito accertamento sull'esito del quale viene rilasciata regolare certificazione.

L'ufficio sanitario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità.

L'ente gestore non assume nessuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni effettuate dagli operatori di cui al comma precedente.

Art. 28

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

Indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o dalle disposizioni legislative o regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata dell'infrazione o della recidività:

- a) Diffida verbale
- b) Diffida scritta
- c) Sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, da un minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi, deliberata dall'ente gestore.

Oltre alle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono comminate previa contestazione degli addebiti all'interessato il quale, entro 20gg. successivi, può presentare le proprie osservazioni scritte.

Art. 29

Commercio all'ingrosso

I Comuni nel cui territorio esistono mercati nei quali si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo- alimentari , disciplinano tale commercio tenendo di conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in particolare relativamente a :

- a) rilevazione dei prezzi e compilazione delle statistiche;
- b) vigilanza e controllo igienico – sanitario;
- c) calendario ed orario per le operazioni mercantili;
- d) merce in vendita (operazioni e norme di vendita);
- e) commercializzazione dei prodotti, confezioni dei colli e delle derrate;
- f) strumenti di pesatura;
- g) mezzi di trasporto;

Art. 30

Attrezzature del mercato

E' vietato compiere qualsiasi costruzione , recinzione, modificazione ed occupazione, anche di carattere provvisorio senza uno speciale permesso dell'Amministrazione Comunale.

Le opere e le occupazioni abusive saranno immediatamente demolite ed eliminate d'ufficio, a spese del contravventore senza pregiudizio dell'eventuale risarcimento danni.

La manutenzione delle opere in muratura, infissi condutture d'acqua, impianto luce, esistenti nel mercato di proprietà del Comune spetta all'Amministrazione Comunale.

I lavori di imbiancatura manutenzione magazzini sia interna che esterna compreso le serrande di accesso spetta agli assegnatari

Adozione regolamento

Il regolamento di mercato e le sue modifiche sono deliberate dall'ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, le associazioni di categoria degli operatori economici e la cooperazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 21 maggio 1975. n. 46